

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI IN TRATTAMENTO
DIALITICO PRESSO L'U.L.S.S. 21 DI LEGNAGO.
CODICE CIG 6072437D86**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto triennale mediante auto/pulmino, di pazienti sottoposti a trattamento dialitico, residenti nel territorio dell'Azienda U.L.S.S. n° 21 di Legnago dalla loro abitazione al Centro Dialisi e ritorno, per **un importo triennale di € 511.200,00 previsto come base d'asta al ribasso (€170.400,00/annui)**, oltre I.V.A.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9.1.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

(<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>).

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il seguente servizio di trasporto dovrà essere considerato ad ogni effetto "servizio pubblico" e perciò non potrà essere sospeso o abbandonato per nessun motivo. Dovrà pertanto essere eseguito per gli utenti indicati nel programma di trasporto predisposto, nei giorni dal lunedì al sabato inclusi (comprese le festività infrasettimanali), mattina e pomeriggio.

A Natale e Capodanno ed in altri casi eccezionali il servizio viene spostato in prossimità della domenica.

I pazienti dovranno essere prelevati dalla loro abitazione ed accompagnati nella sala Dialisi e ritorno. Nei casi di trasporto con ambulanza il paziente deve essere posizionato a letto a cura del personale che effettua il trasporto.

La/e Ditta/e aggiudicataria/e dovranno improntare il rapporto con i pazienti con la massima disponibilità e cortesia. Dovranno inoltre garantire che il tempo di viaggio dei pazienti dalle loro residenze al centro Dialisi non superi i **60 minuti**.

Il ritorno dall'Ospedale alle residenze dovrà garantire la stessa tempistica, salvo subire dei cambiamenti a causa di complicanze intervenute in corso dialisi o per visite specialistiche e/o strumentali.

Il servizio richiesto riguarda i dializzati afferenti all'Ospedale di Legnago che sono suddivisi in 4 turni (mattina giorni pari, pomeriggio giorni pari, mattina giorni dispari, pomeriggio giorni dispari).

- I pazienti sottoposti al trattamento dialitico nei turni mattinieri, dovranno arrivare al centro dialisi **tra le 07,15 e le 7,30** ed essere prelevati **dalle 11,15 alle 12,15** (salvo complicazioni cliniche), per essere riportati alle loro residenze
- I pazienti sottoposti al trattamento dialitico nei turni pomeridiani, dovranno arrivare al Centro dialisi **tra le 13,00 e le 13,30** ed essere prelevati **dalle 17,00 alle 19,00** (salvo complicazioni cliniche), per essere riportati alle loro residenze

Il Centro Dialisi metterà a disposizione della Ditta aggiudicataria, con cadenza mensile e con modalità da concordare, il programma di lavoro giornaliero nel quale saranno indicati i nominativi degli utenti, i loro indirizzi, l'orario di inizio e di fine dialisi. Per la naturale flessibilità del servizio si potranno verificare modifiche al programma orario od annullamento del trasporto/i che il Servizio Dialisi provvederà a segnalare tempestivamente alla Ditta aggiudicataria.

Il servizio dovrà essere svolto solo in favore degli utenti, ed eventuali accompagnatori, indicati dal Responsabile del Centro Dialisi, o suo delegato, nel prospetto/programma.

I rapporti con i trasportati dovranno essere improntati alla massima cortesia ed ai principi di solidarietà umana.

Il presente appalto riguarda il trasporto mediante auto/pulmino dei soli dializzati residenti nell'U.L.S.S. 21 che afferiscono al Centro Dialisi dell'Ospedale di Legnago usufruendo del servizio di trasporto noleggio con conducente. Gli utenti sono attualmente n. 50 come risultante all'art. 3.

Il loro numero potrà variare in corso d'appalto e verrà regolamentato come previsto dal successivo art. 22 del presente Capitolato.

NB. In qualche caso eccezionale, su richiesta del Responsabile del Servizio Dialisi, la Ditta aggiudicataria dovrà trasportare, a titolo gratuito, anche l'accompagnatore del paziente non autosufficiente

Il servizio di trasporto potrà essere effettuato mediante:

- a) auto omologate per 5 posti, su cui non potranno essere trasportati più di 3 pazienti deambulanti autonomamente;
- b) pulmini omologati per il trasporto massimo di 8 persone più il conducente, su cui non potranno essere trasportati più di 5 pazienti deambulanti autonomamente.

In caso di necessità, l'aggiudicatario dovrà fornire anche automezzi dotati di pedana.

Poiché nel corso dell'appalto il numero dei pazienti potrà variare in più o in meno rispetto a quelli iniziali, la ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire tutti gli eventuali automezzi che si rendessero necessari, compresi quelli per trasporti posticipati a causa di eventuali complicazioni cliniche e/o per mezzi incidentati o in manutenzione ecc..

L'aumento/diminuzione degli automezzi impiegati nel corso dell'appalto non darà diritto ad alcun aumento/riduzione del corrispettivo economico, essendo quest'ultimo rapportato al numero dei pazienti trasportati e non ai mezzi impiegati.

Gli automezzi impiegati nell'appalto dovranno essere revisionati annualmente e risultare immatricolati da non oltre 6 anni. Potranno essere utilizzati a discrezione dell'aggiudicatario anche per altre attività, purchè siano garantiti l'arrivo e la partenza entro gli orari prestabiliti prestabiliti sulla base della turnistica.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE

Ogni paziente residente nell'U.L.S.S. 21 che usufruirà del presente servizio in appalto, dovrà essere trasportato al Centro Dialisi tre volte alla settimana, in base al programma terapeutico messo a disposizione dal Centro stesso ed ai seguenti N. 4 turni prestabiliti:

- Turno mattina giorni dispari (Lunedì, Mercoledì e Venerdì)
- Turno pomeriggio giorni dispari (Lunedì, Mercoledì e Venerdì)
- Turno mattina giorni pari (Martedì, Giovedì e Sabato)
- Turno pomeriggio giorni pari (Martedì, Giovedì e Sabato).

Le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'appalto in relazione ai soggetti, ai programmi ed agli orari, verranno tempestivamente segnalate alla Ditta/e aggiudicataria/e.

Si riportano di seguito, a mero titolo conoscitivo, in quanto dipendenti da circostanze variabili e non predeterminabili, i turni dei pazienti che attualmente fanno capo al Centro Dialisi dell'Ospedale di Legnago, per poter individuare i trasporti che si possono cumulare.

Solo alla Ditta/e aggiudicataria/e verranno fornite le generalità dei pazienti ed i relativi indirizzi completi di via e n. civico. Si elenca di seguito la situazione attuale:

CENTRO DIALISI OSPEDALE DI Legnago (attualmente i dializzati residenti nell'U.L.S.S. 21 sono n. 50)	
<u>TURNI MATTINA</u>	
Lun./Merc./Ven	Mart./Giov./Sab.
R.Z – Terrazzo (VR)	Z.F. – Bovolone (VR)
B.M. - Bevilacqua - Marega (VR)	G.L. – Bovolone (VR)

F.G. – Legnago (VR)	P.P. - Rondo All'Adige (VR)
M.M. – Nogara (VR)	B. A. – Bonavgio (VR)
S.L. - Isola Rizza (VR)	B. G.P. – Ronco all'Adige (VR)
B.S. - Isola Rizza (VR)	R.L. – Legnago (VR)
S.D. - Bovolone (VR)	M.V. – Legnago (VR)
S.G. - Bovolone (VR)	R.G. – Cerea (VR)
B.B. - Legnago (VR)	L.V. – Ronco all'Adige (VR)
V.R. - Bovolone (VR)	Q.M. – Villa Bartolomea (VR)
S.L. – Minerbe (VR)	G.A. – Ronco all'Adige (VR)
U.T. – Villa Bartolomea (VR)	F.M. – Villabartolomea (VR)
P.P. – Villa Bartolomea (VR)	V.M. – Nogara (VR)

TURNI POMERIGGIO

Lun./Merc./Ven	Mart./Giov./Sab.
F.F. – Cerea (VR)	S.L. – Bovolone (VR)
P.G. – Legnago (VR)	Z.G. – Casaleone (VR)
R.N. – Castagnaro (VR)	B.A. – Zevio (VR)
M.R. – Sanguinetto (VR)	C.B. – Albaredo d'Adige (VR)
S.V. – Zevio (VR)	B.F. – Gazzo Veronese (VR)
P.S. – Bovolone (VR)	Z.N. – Castagnaro (VR)
M.S. – Nogara (VR)	P.L. – Villa Bartolomea (VR)
T.S. – Oppeano (VR)	F.D. – Nogara (VR)
F.G. – Oppeano (VR)	D.T.A. – Legnago (VR)
C.V. – Bevilacqua (VR)	
M.V. – Legnago (VR)	
R.A. – Bovolone (VR)	
T.L. – Sanguinetto (VR)	
B.P. – Bovolone (VR)	
B.F. – Oppeano (VR)	

ART. 4 –ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro Dialisi dell'U.L.S.S. 21 di Legnago dovrà:

- a) coordinare il servizio garantendo un raccordo tra i dializzati e la Ditta aggiudicataria
- b) mettere a disposizione della Ditta aggiudicataria, con cadenza mensile e con modalità da concordare, il programma di lavoro giornaliero nel quale saranno indicati i nominativi degli utenti, i loro indirizzi, l'orario di inizio e di fine dialisi.
- c) per la naturale flessibilità del servizio si potranno verificare modifiche al programma orario od annullamento del trasporto/i che il Servizio Dialisi provvederà a segnalare tempestivamente alla Ditta aggiudicataria.
- d) comunicare all'Ufficio Convenzioni Mediche il numero dei pazienti che usufruiscono del servizio all'inizio dell'appalto e poi, entro la prima quindicina di ogni mese successivo, le date di inizio e di cessazione dei pazienti al fine di poter controllare se la fatturazione tiene conto dell'effettivo numero e delle prescrizioni dell'art. 22 relativamente agli aumenti e/o diminuzioni di dializzati trasportati

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di effettivo inizio.

Qualora alla scadenza del contratto non fosse stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario, l'U.L.S.S. potrà disporre la proroga tecnica del contratto in scadenza, per il periodo strettamente necessario per pervenire alla nuova aggiudicazione e comunque per non oltre 180 giorni. Durante tale periodo rimarranno invariate tutte le precedenti condizioni contrattuali.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto ed all'osservanza di leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro ed ogni altra normativa vigente. Prima dell'inizio del servizio dovrà indicare i contratti di riferimento delle figure professionali impiegate nell'appalto.

La Ditta inoltre è la sola responsabile, nei confronti del proprio personale, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico dell'appaltante o in solido dell'appaltante con l'appaltatrice, essendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'U.L.S.S.. E' altresì obbligata ad attuare, nei confronti dei propri operatori/dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicati alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da contratti successivamente stipulati per la categoria ed applicabile nella località. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti di categoria o receda da esse.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere, a proprie cure e spese:

- all'organizzazione del servizio nelle tempistiche previste, mettendo a disposizione veicoli a norma di legge e con i requisiti richiesti per un corretto e confortevole trasporto
- a garantire il servizio di ritorno, anche al di fuori delle tempistiche previste, per quei dializzati che eventualmente dovesse rimanere temporaneamente sotto osservazione dopo la dialisi, prima del ritorno a casa.
- all'acquisizione di licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio
- alla fornitura, al personale impiegato sugli automezzi, dei necessari dispositivi di protezione e di identificazione individuale, conformemente alla normative vigente
- ad istituire forme di controllo sul comportamento degli autisti, essendo considerata sempre direttamente responsabile della totalità dei danni arrecati a persone o cose che risultassero causati dagli stessi.
- alla periodica presentazione delle documentazioni/certificazioni/dati richiesti

ART. 7 – PERSONALE

Il personale della Ditta aggiudicataria, dovrà assicurare la propria collaborazione anche per agevolare le operazioni di salita e di trasporto fino al Centro dialisi, e ritorno, degli utenti non completamente autosufficienti che necessitano di trasporto in carrozzina. Dovrà quindi essere in possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica, risultante da idonea certificazione Sanitaria, a cura e spese della Ditta aggiudicataria. In ogni momento l'U.L.S.S. potrà disporre l'accertamento del possesso del requisito sopra menzionato.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale di sicura moralità ed in grado di osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni regolamentari in vigore presso l'U.L.S.S., impegnandosi a sostituire, a fronte di motivata richiesta dell'U.L.S.S. o di propria iniziativa, i propri dipendenti/operatori sui quali ci fossero motivi di lamentela. Pertanto il suddetto personale dovrà mantenere un contegno irreprensibile e decoroso; non potrà per nessuna ragione, ricevere dagli utenti alcun compenso sotto qualsiasi forma venga presentato (mance, oggetti, ecc.), né fornire notizie riguardanti pazienti, terapie ecc.

Prima dell'inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'U.L.S.S. 21 un elenco con le generalità del personale impiegato nel servizio di trasporto, oltre al nominativo di un suo rappresentante, con recapito e numero telefonico, che abbia la facoltà ed i mezzi idonei per superare in ogni momento qualsiasi improvvisa ed impreveduta evenienza riguardante l'organizzazione e l'adempimento puntuale e tempestivo del servizio di trasporto. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente dalla Ditta.

Eventuali variazioni del personale nel corso di servizio, dovranno essere preventivamente comunicate all'U.L.S.S..

ART. 8 – AUTOMEZZI

Tutti i mezzi impiegati durante l'appalto devono risultare di categoria M1 ed immatricolati da non oltre 5 anni, essere climatizzati in modo da assicurare il confort necessario durante il trasporto ed idonei a garantire la massima comodità al numero di pazienti trasportati, *mantenuti regolarmente puliti all'interno e all'esterno e periodicamente disinfettati, osservando tutta la normativa vigente che disciplina gli automezzi (collaudo, revisione, manutenzione elettromeccanica, ecc.)*

In particolare:

- Le auto dovranno essere omologate per almeno n. 5 posti, avere una cilindrata non inferiore a 1600 cc/60KW e non potranno trasportare più di 3 pazienti, se autosufficienti
- I pulmini omologati per il trasporto massimo di 8 persone più il conducente, dovranno avere una cilindrata non inferiore a 1900 cc/60 KW e non potranno trasportare più di 5 pazienti, se autosufficienti. Al bisogno, in caso di pazienti portatori di handicap deambulanti con carrozzina, i pulmini dovranno essere dotati di pedana ed in questi casi non potranno trasportare più di 4 pazienti contemporaneamente.

Dovendo sempre e comunque assicurare puntualmente e tempestivamente l'esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione degli automezzi momentaneamente inutilizzabili con altri mezzi che abbiano le stesse caratteristiche.

L'U.L.S.S., tramite i propri incaricati, si riserva il diritto di ispezionare in ogni momento gli automezzi impiegati nel servizio appaltato, di controllarne lo stato di manutenzione, di conservazione, di pulizia e di funzionamento, alla presenza di un rappresentante della Ditta aggiudicataria.

Prima dell'inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà fornire copia dei libretti di circolazione degli automezzi che intende impiegare nei trasporti

ART. 9 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Configurandosi il presente servizio come servizio di "*pubblica utilità*", per nessuna ragione la Ditta aggiudicataria potrà sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. L'interruzione di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale, ai sensi dell'art. 355 c.p. ed è previsto come possibile causa di risoluzione contrattuale.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento dello stesso e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà delle Aziende sanitarie e di terzi.

Dovrà inoltre dotarsi di una polizza assicurativa contro tutti i rischi del presente appalto, oltre alla garanzia RCT e RCO che preveda la copertura dei danni, con un massimale non inferiore ad € 6.000.000,00 (seimilioni) per ogni sinistro per persona danneggiata e con pari limite minimo per danni a cose ed animali, senza limitazioni di numero.

La polizza assicurativa dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti della stazione appaltante

La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico dell'U.L.S.S. e dovrà avere una validità per tutta la durata dell'appalto. Resta intesa l'intera responsabilità della Ditta aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Nel caso che in cui la Ditta aggiudicataria risultasse essere un raggruppamento di imprese, la copertura assicurativa dovrà essere presentata con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

Una copia delle suddetta polizza dovrà essere fornita all'U.L.S.S. prima dell'inizio del servizio.

ART. 11 – SEGRETO D’UFFICIO

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà mantenere il segreto d’ufficio e la massima riservatezza sul nominativo dei pazienti trasportati e su fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio.

L’U.L.S.S. avrà il diritto di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Ditta aggiudicataria che divulgheranno qualsiasi notizia o parere sui pazienti, sul personale e sull’organizzazione dell’U.L.S.S., sulle terapie od altro.

La Ditta aggiudicataria dovrà informare di quanto sopra i propri dipendenti e vigilare nel rispetto della norma.

ART. 12 – SICUREZZA SUL LAVORO

Alla Ditta aggiudicataria fa carico ogni responsabilità inerente l’esecuzione del servizio compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’appaltatore ed i costi della sicurezza connessi con l’oggetto del presente appalto, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere indicati ed evidenziati a parte nell’offerta economica (o suo allegato)

Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l’amministrazione appaltante ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell’art. 86, comma 3/bis del D.Lgs.163/2006. La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali dell’U.L.S.S.. Per problematiche connesse con l’operare dei propri dipendenti, dovrà far riferimento all’Azienda Sanitaria committente tramite il personale di reparto o servizio, in quanto l’estrema versatilità delle procedure sanitarie potrebbe introdurre rischi normalmente non presenti in altri ambienti.

Anche in caso di lavori dati in subappalto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:

- la gestione dei subappaltatori,
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,
- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008, i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. A norma dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, l’importo degli oneri della sicurezza per quanto riguarda i rischi interferenziali, dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) risulta essere pari a **ZERO.**

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato dall’U.L.S.S., anche su proposta dell’esecutore del contratto. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione della stazione appaltante.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all’espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità dell’Appaltatrice a cui spetta la fornitura dei D.P.I..

Il personale della Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'appalto, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza

ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

I concorrenti dovranno allegare nella BUSTA A, una fidejussione a favore dell'U.L.S.S. 21 di Legnago dell'importo di € 10.224,00 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo triennale fissato come base d'asta al ribasso, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. Ai sensi dell'art. 298 del D. Lgs. 169/2012, a scelta dell'offerente, la fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere corredato, della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 c.c. – nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c... Dovrà, inoltre, essere indicato il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Dovrà altresì prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre il termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta e anche l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa dall'U.L.S.S.: in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine stabilito; in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara e negli altri casi previsti dalla legge.

Nel caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata:

- a) in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima;
- b) in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento;
- c) in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

Si ricorda infine che l'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%, per le Ditte Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006. In tal caso, la Impresa Concorrente deve specificare, in sede di presentazione della documentazione, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione in corso di validità. Nel caso di A.T.I., la riduzione è applicabile solo nella eventualità che tutte le imprese associate siano in possesso di tale qualificazione.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità, la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie".
- In attuazione ai commi 1 e 3 della deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20.12.2012 e modificazioni assunte l'8.05.2014 e il 9.05.2014, la verifica del possesso

dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ciò premesso, l'operatore economico che intende partecipare all'appalto, dovrà far pervenire all'ufficio protocollo dell'U.L.S.S. 21 di Legnago, via Gianella n. 1, 37045 Legnago (VR) entro e non oltre le **ore 12,00 del 16 febbraio 2015** a pena di esclusione, un plico sigillato (preferibilmente con nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la ragione sociale del mittente (se si tratta di associazione temporanea specificare tutte le imprese che la compongono), con indirizzo, numeri di telefono, di fax, e di p.e.c. oltre alla dicitura "Procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto pazienti in trattamento dialitico" – C.I.G. **6072437D86**"

La consegna del suddetto plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa U.L.S.S. esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla gara, le offerte che dovessero pervenire oltre la data e l'orario sopraindicati.

Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste sigillate, riportanti all'esterno il nominativo dell'impresa mittente e rispettivamente le seguenti diciture:

- Busta A - Documentazione Amministrativa per l'ammissione alla gara
- Busta B - Offerta economica

L'apertura dei plichi verrà effettuata in seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno **19 febbraio 2015** presso la **SALA RIUNIONI** dell'U.L.S.S. 21, via Gianella n. 1, e l'impresa è invitata sin d'ora a presenziarvi.

BUSTA A

Nella Busta A, riportante all'esterno la dicitura "Documentazione amministrativa", dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1) Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 (si invita ad utilizzare l'Allegato A), contenente la domanda e le modalità di partecipazione all'appalto ed i servizi che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 163/2006 (NB: Non sarà consentito il subappalto di servizi non espressamente e preventivamente indicati), nonché le seguenti dichiarazioni:

a) che non si avvale dei piani individuali di emersione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito in L. 22.11.2002, n. 266;

b) ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto, accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica presentata;

c) che utilizzerà conti correnti bancari o postali dedicati, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e che in caso di aggiudicazione, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti inserirà un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge;

d) che autorizza espressamente, ai sensi dell'art. 79, comma 5/bis del D.lgs. 163/2006, di effettuare tutte le comunicazioni al fax n.....o all'indirizzo p.e.c..... Comunica inoltre l'elezione del domicilio

presso..... dichiarando di accettare che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento vengano effettuate mediante uno dei mezzi di comunicazione;

e) che conosce, accetta e di rispetta incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e successive eventuali rettifiche e chiarimenti, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9.1.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale;

Dichiara, in particolare, di essere a conoscenza e di accettare che, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità, la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie";

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (si invita ad utilizzare l'Allegato B), attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.:

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per l'attività oggetto del presente appalto ed attestando inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- • numero di iscrizione.....
- • data di iscrizione.....
- • durata della Impresa/data termine.....
- • forma giuridica.....

(indicare l'eventuale condizione in cui versa il concorrente tra quelle sottoindicate) di fare parte della categoria

- micro impresa
- piccola impresa
- media impresa

ai sensi dell'art. 13 della L. 180/2011, avendo organico inferiore a e fatturato/bilancio di €

b) che nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

c) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzi, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Non è inoltre intervenuta nemmeno una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 18/2004/CE. Né le suddette disposizioni hanno riguardato i suddetti soggetti (di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara così elencati con nome, cognome, data di nascita e codice fiscale:

.....
.....
.....

Qualora invece i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, fossero incorsi in qualcuna delle suddette disposizioni penali, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (L'esclusione e il divieto di partecipazione all'appalto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

NB: Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini della suddetta lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (NB. riabilitazione, estinzione del reato e revoca della condanna solo con provvedimento dell'Autorità giudiziaria)

Relativamente alle cause di esclusione previste rispettivamente alle lett. b) e c) ed m-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, si rimanda alle dichiarazioni rese singolarmente dagli interessati (NB: ALLEGARLE)

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

NB: Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

NB: Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

Ai sensi dell'art. 38 1-ter (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011), in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (Si chiede di indicare indirizzi/sedi e numeri di matricola INPS e INAIL, come segue:

“Il sottoscritto operatore economico dichiara di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- INPS: sede di....., via.....matricola n e risulta regolare con il versamento dei contributi alla data del..... (nel caso di iscrizioni presso più sedi, vanno indicate tutte).

- INAIL sede di....., via.....matricola n e risulta regolare con il versamento dei contributi alla data del..... (nel caso di iscrizioni presso più sedi, vanno indicate tutte).

- CASSA EDILE sede di....., via.....matricola n e risulta regolare con il versamento dei contributi alla data del..... (nel caso di iscrizioni presso più sedi, vanno indicate tutte).

- INARCASSA sede di....., via.....matricola n e risulta regolare con il versamento dei contributi alla data del..... (nel caso di iscrizioni presso più sedi, vanno indicate tutte).

- ALTRA CASSA: (specificare quale).....matricola n e risulta regolare con il versamento dei contributi alla data del..... (nel caso di iscrizioni presso più sedi, vanno indicate tutte).

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti su indicati, indicarne i motivi.....

La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici”

NB: Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68 (oppure che l'impresa ha meno di 15 dipendenti e quindi non è soggetta alla L. 68/1999) (Si chiede gentilmente di indicare l'indirizzo, il n. telefonico, p.e.c. e fax del competente Centro per l'impiego Provinciale)

m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che soggetti di cui alla precedente lettera b), qualora vittime dei reati puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (agevolazione attività di associazioni mafiose), non hanno omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (esclusione della responsabilità per chi ha commesso il fatto in stato di necessità e di legittima difesa). L'affermazione del primo periodo, non deve contrastare con quanto emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che non si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

NB: Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

NB: In caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari costituiti ai sensi dell'art. 2602 c.c., la suddetta dichiarazione deve essere effettuata da tutte le imprese associate.

3) Dichiarazione sostitutiva (deve essere fatta da tutte le imprese in caso di ATI) resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore, (si invita ad utilizzare l'Allegato C), ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell'impresa, attestante che l'Impresa concorrente ha prestato, con buon esito, presso enti pubblici o privati, nel triennio 2011-2012-2013 servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (servizi di trasporto persone) per un importo complessivamente pari o superiore a € 500.000,00 I.V.A. esclusa con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.

NB: In caso di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) o Consorzi ordinari il suddetto requisito deve essere posseduto e dichiarato con le seguenti percentuali: almeno il 60% la mandataria e almeno il 20% le mandanti)

4) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, prodotta da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio, socio accomandatario e direttori tecnici se

si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio ovvero, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico del consorzio e delle imprese indicate quali esecutrici dell'appalto), dalla quale risulti l'assenza a proprio carico delle cause di esclusione o di mancato affidamento previste dal medesimo art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

5) Deposito cauzionale provvisorio a norma dell'art. 75 del D.Lgs.163/2006 pari al 2% dell'importo fissato come base d'asta al ribasso, pari ad **€ 10.224,00** con le modalità previste dall'art. 13. La cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese costituenti l'ATI e dovrà contenere, a pena di esclusione, l'impegno a rilasciare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

6) Ricevuta del versamento del contributo di € 70,00 dovuto per la partecipazione alla gara sulla base delle tariffe deliberate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005.

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità, sottolineando che per i raggruppamenti temporanei d'impresa il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo:

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

2. mediante pagamento presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve produrre copia della ricevuta rilasciata dal nuovo servizio di riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line) .

7) Certificazione di licenza di trasporto persone.

8) PASSOE, il documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite AVCPASS, e strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento da parte della stazione appaltante.

9) (eventuale) Procura speciale qualora la documentazione di gara fosse firmata da persona munita di procura

Ai sensi del comma 1-ter – dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006, “..ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara si applica la disciplina introdotta dal comma 2bis dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006” che di seguito si riporta:

“La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000,00 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei

casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.

Per quanto sopra questa U.L.S.S. fissa:

- a) **la sanzione pecuniaria nella misura dell'uno per mille**
- b) **il termine di giorni 5 dal ricevimento della richiesta per regolarizzare le dichiarazioni mancanti, incomplete, irregolari con decorrenza dal ricevimento della richiesta**

Nel caso di più violazioni verrà applicata un'unica sanzione aumentata fino al triplo ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 del 24.11.1981.

BUSTA B)

Nella busta B riportante all'esterno la dicitura “Offerta economica”, le Ditte concorrenti dovranno inserire l'offerta economica redatta su carta legale o resa legale e indicante in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre ed in lettere, si considererà quello più vantaggioso per l'U.L.S.S.), **lo sconto percentuale praticato sul seguente importo triennale fissato come base d'asta al ribasso: € 511.200,00 I.V.A. esclusa (pari ad €170.400,00 annui), per il trasporto di n. 50 pazienti**

Non verranno prese in considerazione le offerte pari o superiori ai suddetti importi.

NB. Nell'offerta economica dovranno inoltre essere specificati :

I costi della sicurezza propri della Ditta concorrente per l'eliminazione dei rischi specifici connessi all'esecuzione dell'appalto, che sono compresi nel prezzo offerto, pari ad €.....

I costi per l'eliminazione dei rischi interferenziali previsti dall'U.L.S.S. che sono aggiuntivi rispetto al prezzo offerto e che non sono soggetti a ribasso sono pari a ZERO (art. 14 del Capitolato)

Nell'offerta le Ditte concorrenti dovranno infine dichiarare:

- che in caso di aggiudicazione, apriranno una **rimessa nella Provincia di Verona**,
- di accettare senza riserve il contenuto del bando e del Capitolato speciale d'appalto, che si intendono integralmente accettati;
- di aver preso conoscenza di tutto quanto occorre per una corretta e remunerativa formulazione dell'offerta, che si ritiene valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per la sua presentazione
- di essere a conoscenza che l'appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà offerto lo sconto più alto sull'importo fissato come base d'asta al ribasso;
- di accettare le modalità di fatturazione e pagamento previste dall'art. 22 in caso di aumento/diminuzione dei dializzati da trasportare

Per la formulazione dell'offerta economica, si consiglia di utilizzare l'**ALLEGATO D)**.

In caso di ATI o consorzi non ancora costituiti, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell'offerta deve essere effettuata da ogni legale Rappresentante delle Società associate
In caso di ATI già costituita, basta la firma della mandataria)

Si ricorda inoltre che:

- Ai sensi dell'art. 11 - comma 6 del D. Lgs. 163/2006, ciascuna ditta concorrente non può presentare più di un'offerta.
- Al fine di poter formulare un giudizio di congruità sui prezzi di aggiudicazione, è

opportuno che l'offerta sia corredata dalle giustificazioni relative alle voci di prezzo, per cui si invita a compilare l' **ALLEGATO E**

ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto il maggior sconto percentuale sull'importo fissato come base d'asta al ribasso. Nell'ipotesi di parità di sconto offerto da più Ditte, si provvederà "seduta stante" a gara di miglioria, ai sensi dell'art. 77, R.D. 23.05.1924 n. 827, tra i concorrenti presenti muniti di idonea procura speciale.

In caso di offerte nuovamente uguali si procederà ad estrazione a sorte.

Si precisa inoltre che:

- la stazione appaltante potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare, revocare, modificare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche nell'ipotesi intervenisse la definizione di una procedura centralizzata regionale, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
- le offerte ritenute anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 86, 87 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verranno sottoposte a verifica, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, dello stesso D. Lgs.

In caso di mancanza di offerte o in presenza di offerte non valide, la gara sarà dichiarata deserta e si potrà procedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, punto 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 16 – FASI DELLA GARA

La procedura di gara si articolerà nelle seguenti fasi:

- Nel giorno e nell'ora indicati all'art. 14, in seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento: aprirà i plichi pervenuti procedendo alla verifica della presenza all'interno delle buste A) e B). Quindi procederà all'apertura della Busta A) contenente la documentazione amministrativa per verificare la regolarità e la completezza dei documenti pervenuti. Saranno ammessi solo i concorrenti che risulteranno aver dichiarato di possedere i requisiti richiesti
- procederà al sorteggio del 10% dei concorrenti ammessi ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs 163/2006 per la verifica dei requisiti tecnico/organizzativi autocertificati (NB:, la documentazione probatoria non verrà chiesta per gli operatori economici che abbiano dichiarato di far parte di micro, piccole e medie imprese, avendo meno di 250 dipendenti e un capitale sociale inferiore a € 50.000.000,00, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della L. 180/2011).
- procederà, nella medesima seduta o in sedute successive appositamente comunicate alle ditte concorrenti all'indirizzo fax o p.e.c. autorizzato, con almeno due giorni di anticipo, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Buste B) delle Ditte ammesse, e a formulare la graduatoria finale e l'aggiudicazione provvisoria alla ditta che avrà presentato il maggior sconto sul prezzo fissato come base d'asta al ribasso.

NB. Possono presenziare alle sedute pubbliche tutti i soggetti interessati, ma soltanto i rappresentanti legali delle ditte o loro sostituti muniti di idonea procura potranno fare dichiarazioni a verbale.

L'U.L.S.S., nella persona del Responsabile Unico del Procedimento o di una apposita Commissione all'uopo costituita, procederà:

- alla valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta prima in graduatoria ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 D. Lgs. 163/2006 ed alla valutazione della congruità dei prezzi offerti rispetto a quelli di mercato.
- all'esclusione dei concorrenti per i quali avrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ex art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell'art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, verrà verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnica che avevano precedentemente autocertificato per poter essere ammessi alla gara. Qualora tali prove non confermassero le autocertificazioni prodotte nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procederà:

- § all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
- § alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

ART. 17 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con deliberazione del Direttore Generale dell'U.L.S.S. 21 di Legnago. L'esito della gara verrà pubblicato sul sito www.aulsleognago.it – sezione "Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti".

L'aggiudicazione definitiva dovrà intendersi immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, ma diventerà efficace per l'U.L.S.S. solo dopo l'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ex art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Il controllo dei requisiti prescritti verificherà l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, prima dell'inizio del servizio, la Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivamente offerto per tutta la durata contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163.

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che le aziende sanitarie dovessero eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all'appaltatore e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione dell'appalto. Resta salvo il diritto delle aziende sanitarie di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui le aziende sanitarie si siano eventualmente rivalse, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia al servizio e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

La cauzione potrà essere prestata mediante una delle forme previste per la costituzione del deposito cauzionale provvisorio. La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 12.04.2006 n°163, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,

comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al comma 3 del citato art. 113 del D.Lgs 163/2006, relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell'esecuzione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto.

Nel caso di rinnovo della fornitura, dovrà essere rinnovata anche la cauzione definitiva per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.

In caso di R.T.I. la cauzione potrà essere presentata dall'impresa mandataria o da una delle società mandanti ma deve essere intestata sia alla società capogruppo che alle società mandanti.

In caso di Consorzio la cauzione potrà essere presentata dal Consorzio medesimo o da una delle società consorziate esecutrice dell'appalto ma deve essere intestata a tutte le società esecutrici dell'appalto.

ART. 19 – OBBLIGHI PRECEDENTI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire:

- il nominativo e recapito telefonico del/i referenti/i e l'elenco del personale impiegato con relativo inquadramento contrattuale di cui al precedente art. 7 .
- la polizza assicurativa prevista dall'art. 10 del presente Capitolato;
- il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 18 del presente Capitolato;
- l'indicazione del domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto (p.e.c., n. telefax e n. telefonici)
- gli estremi identificativi dell'apposito conto corrente bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, acceso presso banche o la Società Poste Italiane spa, ex art. 3, L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Si ricorda infine che la Impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà prendere i necessari contatti con il Servizio Prevenzione e Protezione dell'U.L.S.S., al fine dell'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa (D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.).

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'U.L.S.S. appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura delle imprese e negli organismi tecnici e amministrativi. Allegata alla notifica di variazione l'Impresa dovrà produrre anche la dichiarazione sostitutiva della C.C.I.A.A. ai sensi del D.PR. 445/2000.

ART. 20 - CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., mediante scrittura privata, prevedendo la registrazione solo in caso d'uso.

Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Ente appaltante, etc., sono a carico dell'aggiudicatario

Si precisa inoltre che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 20.marzo 2010, n. 53, si precisa che il presente contratto non prevederà la clausola arbitrale.

- Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti), nel contratto sarà inserito il conto corrente dedicato e le persone delegate ad operare su di essi, oltre alla clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla suddetta Legge. Nel contratto principale dovrà essere pertanto inserita la clausola: "L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di.....della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei contratti di subappalto e subcontratti dovrà essere pertanto inserita la clausola ." L'impresa In qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa..... nell'ambito del contratto sottoscritto con l'U.L.S.S. 21 di Legnago, identificato con il CIG n....., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Pertanto si impegna a dare immediata comunicazione all'U.L.S.S. 21 di Legnago Della notizia di inadempimento della propria controparte agli accordi di tracciabilità finanziaria.. Si impegna inoltre di inviare copia del presente contratto all'U.L.S.S. 21 di Legnago.

Il contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e s.m.i. (D.Lgs. 159/2011). In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato1, lettera a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998 (D.Lgs. 159/2011). L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggiore danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. Nel caso in cui il contratto venisse stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, dovrà recare espressamente la seguente clausola. "Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del PDR 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998" (D.Lgs. 159/2011)

NB: In base alle disposizioni della nota della regione Veneto prot. 210747 del 03.05.2011 avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni di cui alla DGR Veneto n. 2492 del 19.10.2010. Disposizioni in materia di procedure di affidamento per appalti di forniture e servizi", nel contratto sarà prevista "la facoltà per l'U.L.S.S. sanitaria contraente, del diritto insindacabile di recesso anticipato dal contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale".

ART. 21 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile del contratto e sarà individuato nell'ambito del Dipartimento Distretti.

ART. 22 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere prodotte mensilmente e posticipatamente, applicando canoni mensili pro/capite determinati dallo sconto praticato sull'importo fissato come base d'asta al ribasso diviso i 50 dializzati previsti. Nel caso di aumento/diminuzione del numero di dializzati da trasportare, la fatturazione mensile dovrà tener conto delle prescrizioni riportate nel presente articolo

Nel caso di modifica del numero dei pazienti rispetto ai 50 previsti nel presente appalto, i canoni mensili verranno riparametrati come segue:

- qualora all'inizio o nel corso dell'appalto i pazienti da trasportare dovessero aumentare rispetto a quelli previsti all'art. 3 del Capitolato, l'importo del canone mensile per ogni nuovo paziente trasportato sarà del 30% del canone mensile risultante dall'offerta.
- se invece all'inizio o durante l'appalto i trasportati diminuissero, la quota pro-capite resterà invariata.

Ad esempio, se l'offerta della Ditta aggiudicataria, a seguito dello sconto praticato sulla base d'asta risultasse di € 450.000,00 triennali oltre ad I.V.A., significa che il canone mensile per il trasporto di ognuno dei 50 pazienti è di € 250,00 (450.000 diviso n. 50 pazienti, diviso 36 mesi).

Se all'inizio o nel corso dell'appalto i pazienti da trasportare dovessero aumentare, il canone mensile dovuto per ogni nuovo paziente trasportato sarà del 30% di € 250,00 (pari ad € 75,00). Ad esempio, se i trasportati diventassero n. 51, il canone mensile per n. 50 pazienti sarà sempre di € 250.000 cadauno, mentre per il 51° sarà di € 75,00 (30% di € 250,00).

Se invece all'inizio o durante l'appalto i trasportati diminuissero, la quota pro-capite resterà invariata. Ad esempio, se i trasportati diventassero n. 49, il canone mensile per il trasporto di ognuno dei 49 pazienti sarà sempre di € 250,00.

La variazione dei pazienti durante il periodo contrattuale viene così regolamentata:

- se la variazione in aumento del numero dei pazienti trasportati interviene tra il 1° ed il 15° giorno del mese, l'U.L.S.S. pagherà il canone mensile intero come se la variazione fosse intervenuta dall'inizio del mese.
- se la variazione in aumento avviene dal 16° al 31° giorno del mese, il canone mensile verrà pagato solo a decorrere dal mese successivo.
- se la variazione in diminuzione del numero dei pazienti trasportati interviene tra il 1° ed il 15° giorno del mese, l'U.L.S.S. non pagherà il canone mensile
- se la variazione in diminuzione avviene dal 16° al 31° giorno del mese, verrà pagato il canone mensile.

NB: Nel canone mensile forfettario è compreso anche il trasporto a casa in orari posticipati rispetto a quelli previsti dall'art. 2, nel caso in cui qualche dializzato dovesse rimanere sotto osservazione dopo la dialisi, oppure per l'eventuale malfunzionamento dell'apparecchiatura di dialisi che determinasse dei ritardi ecc.).

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni decorrenti dal controllo/collaudo/liquidazione che dovrà essere effettuato dal Direttore dell'Esecuzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. I pagamenti saranno accreditati su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o la Società Poste Italiane spa, e ovvero con altri strumenti di pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ex art. 3, L. 136/2010. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e per iscritto, gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 23 - REVISIONE PREZZI

Come ogni contratto pluriennale, il presente contratto è soggetto all'istituto della revisione prezzi, su istanza della parte interessata.

La revisione prezzi potrà essere concessa dal 13°, 25° ecc.... mese dall'inizio del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006.

La richiesta dovrà essere motivata, documentata ed effettuata entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dai suddetti 13°, 25° ecc. mese.

Il limite massimo della revisione concessa, non potrà superare il 75% della percentuale di variazione risultante dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI).

ART. 24 – CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Durante tutta la vigenza contrattuale l'U.L.S.S. 21 potrà esercitare gli opportuni controlli relativamente alle varie fasi di esecuzione del servizio appaltato, dando tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria di qualsiasi irregolarità accertata, compresa la mancata e/o ritardata esecuzione del servizio. Le anomalie accertate verranno contestate nel dettaglio, con le modalità previste dall'art. 25 "Contestazioni e penalità".

La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per permettere lo svolgimento del suddetto controllo.

ART. 25 – CONTESTAZIONI E PENALITÀ'

Qualora la Ditta aggiudicataria non osservasse qualsiasi prescrizione contenuta nel presente capitolato, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione, l'U.L.S.S. potrà applicare le seguenti penalità:

- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale di ogni dializzato da parte degli operatori della ditta, verrà applicata una penale di € 500,00=;
- in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 250,00=;
- in caso di ritardato inizio del servizio rispetto alle prescrizioni: € 125,00=.

Prima di applicare le suddette penalità, l'U.L.S.S. contesterà per iscritto all'aggiudicatario gli eventuali inadempimenti/infrazioni, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che li hanno determinati e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Se le giustificazioni non saranno ritenute pertinenti/convincenti, l'U.L.S.S. potrà procedere all'applicazione delle penali dandone comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R..

La ditta emetterà nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture del mese in cui si è verificato il fatto contestato. L'addebito delle penali non esonera la Ditta appaltatrice dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della sua scadenza senza giustificato motivo e giusta causa, l'U.L.S.S. potrà avvalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, salvo l'addebito di ulteriori spese, a titolo di risarcimento danno, derivanti dall'assegnazione del servizio di trasporto ad altre ditte concorrenti.

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D.Lgs

n.163/2006 e s.m.i., e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'U.L.S.S..

La ditta concorrente dovrà specificare già in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare (NB: il subappalto dovrà essere inferiore al 30%).

L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'attività subappaltata.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dalla lex specialis di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9.1.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti:

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 6.9.1982, n. 629, convertito in L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/1998.

Ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità", la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all'U.L.S.S., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

In ogni caso, di fronte all'U.L.S.S. appaltante, l'aggiudicatario resta l'unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l'esecuzione a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori.

L'U.L.S.S. potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni.

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta ed autorizzata dalla stazione appaltante.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 25 "Contestazioni e penalità, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore fatta a mezzo lettera raccomandata A.R., l'U.L.S.S. potrà risolvere di diritto il contratto:

- dopo l'applicazione di n. 3 penalità;
- in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal

capitolato speciale di gara;

- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- L'U.L.S.S. potrà inoltre risolvere il contratto nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/4/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165"
- nei casi previsti dall'art. 20 del presente capitolato;
- nel caso in cui le transazioni (rif. comma 8 – art. 3 – legge 136/2010) siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite e non contestate. Con la risoluzione del contratto l'U.L.S.S. potrà affidare il servizio alla seconda classificata o in sua assenza a terzi, in danno all'impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l'U.L.S.S. dovrà sostenere, rispetto a quelle relative al contratto risolto. Le somme necessarie saranno prelevate mediante incameramento del deposito cauzionale definitivo e da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Con la risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il diritto dell'Ente di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno tenuti dall'U.L.S.S. per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste per l'attività contrattuale e per la scelta del contraente. L'U.L.S.S. è titolare del trattamento dei dati ed il responsabile del loro trattamento è il responsabile del Servizio Approvvigionamenti.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dall'U.L.S.S. a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

ART. 29 - FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

ART. 30 - RINVIO

Per qualsiasi norma non prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi ed in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia

ART. 31 – COMUNICAZIONI CON LE IMPRESE E SITO INTERNET

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Provveditorato/Economato dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago, a mezzo pec, all’indirizzo protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it, via fax al numero 0442/26372 entro e non oltre 12 giorni antecedenti la scadenza delle offerte.

Le richieste dovranno riportare nell’oggetto “**Appalto trasporto pazienti in trattamento dialitico – richiesta urgente di chiarimenti**”.

Entro 6 giorni antecedenti la scadenza delle offerte l’U.L.S.S. procederà ad inviare le risposte ai quesiti richiesti in tempo utile. Le stesse verranno anche pubblicate sul sito aziendale.

I concorrenti interessati possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte, copia del bando di gara, dei documenti di gara e dei suoi allegati tramite il sito internet:

<http://www.aulsslegnago.it> - **Sez. Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti.**

Anche gli eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno pubblicati sul suddetto sito internet.

Nel caso di estrazione dei documenti di gara tramite il sito internet dell’U.L.S.S., è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione.

E’ onere dei candidati che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet dell’U.L.S.S., visitare nuovamente il sito prima della scadenza dei termini di presentazione dell’offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento tel. 0442-622668 o 622239, fax 26372

L’esito della gara verrà pubblicato nel suddetto sito ad aggiudicazione definitiva avvenuta.

Per informazioni sul servizio le Ditte interessate potranno rivolgersi alla sezione economato tel. 0442/622626.

ART. 32 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Molinari, Direttore responsabile del Servizio Provveditorato/Economato dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago.

ALLEGATO A: Domanda di partecipazione

ALLEGATO B: Dichiarazione insussistenza cause esclusione in generale

ALLEGATO C: Autocertificazione requisiti capacità tecnica/professionale

ALLEGATO D: Fac simile Offerta economica

ALLEGATO E: Dettaglio voci di costo

**F.TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DOTT. MARCO MOLINARI**

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da redigersi in carta libera)

SPETT.LE
AZIENDA U.L.S.S. 21 DI LEGNAGO
VIA GIANELLA N. 1
37045 LEGNAGO

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI IN
TRATTAMENTO DIALITICO**
CIG.....

Il sottoscritto.....
Nato a il
Residente.....
In qualità di quindi Legale Rappresentante o procuratore legalmente autorizzato della ditta
.....
con sede legale in via.....
Comune..... Provincia..... CAP.....
Codice Fiscale Partita I.V.A.....
Iscrizione Registro Imprese n..... di.....
Matricola INPS/INAIL e sede INPS/INAIL
Codice attività..... CCNL applicato..... n. dipendenti
Tel..... fax..... e.mail.....
(NB: In caso di dichiarazione unica da parte di un costituendo Raggruppamento di imprese, ripetere i suddetti dati da parte di ogni rappresentante legale o procuratore legalmente autorizzato)

consapevole delle sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti e nelle dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,

CHIEDE

di partecipare all'appalto del servizio di trasporto dializzati

- a) COME IMPRESA SINGOLA
- b) COME ATI, GEIE O CONSORZI ORDINARI GIÀ COSTITUITI (in questo caso deve essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE. Dall'atto costitutivo dovranno risultare le quote di partecipazione delle imprese associate nonché le parti di fornitura/servizio che verranno eseguite da ognuna di esse).
- c) COME COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE (in questo caso deve essere indicata la denominazione di ciascuna impresa specificando le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (almeno il 60 % la mandataria e almeno il 20% le mandanti)
- IMPRESA MANDATARIA..... che eseguirà la seguente parte del servizio..... pari al.....%.
 - IMPRESA MANDANTE..... che eseguirà la seguente parte del servizio..... pari al.....%.
 - IMPRESA MANDANTE..... che eseguirà la seguente parte del servizio..... pari al.....%.

Le suddette imprese dichiarano che in caso di aggiudicazione, si uniformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Firma mandataria.....

Firme mandanti.....

Firme mandanti.....

d) (eventuale) CHE INTENDE SUBAPPALTARE LA SEGUENTE PARTE DEL SERVIZIO :

(NB: Non sarà consentito il subappalto di servizi non espressamente e preventivamente indicati e e ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità, la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie)

DICHIARA inoltre:

a) che non si avvale dei piani individuali di emersione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito in L. 22.11.2002, n. 266;

b) che ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto, di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica presentata;

c) che utilizzerà conti correnti bancari o postali dedicati, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e che in caso di aggiudicazione, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti inserirà un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge;

d), che autorizza espressamente, ai sensi dell'art. 79, comma 5/bis, di effettuare tutte le comunicazioni al fax n.....o all'indirizzo p.e.c..... Comunicando inoltre l'elezione del domicilio presso..... dichiarando di accettare che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento vengano effettuate mediante uno dei predetti mezzi di comunicazione;

e) che conosce, accetta e di rispetta incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e successive eventuali rettifiche e chiarimenti, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9.1.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale;

Dichiara, in particolare, di essere a conoscenza e di accettare che, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità, la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie":

(Località e data).....

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE.....

NB: La presente autocertificazione:

- se fatta da impresa singola, deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

- se fatta da RTI già costituiti, deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato della Ditta mandataria, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oltre all'atto costitutivo.

- se fatta da RTI costituendi, deve esser sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori legalmente autorizzati di tutte le Ditte, mandataria e mandanti, allegando una copia fotostatica di un documento di identità di ogni sottoscrittore.

- se fatta in coassicurazione, deve esser sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori legalmente autorizzati di tutte le Ditte, allegando una copia fotostatica di un documento di identità di ogni sottoscrittore.

ALLEGATO B
AUTOCERTIFICAZIONE CUMULATIVA INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE
(da redigersi in carta libera)

SPETT.LE
AZIENDA U.L.S.S. 21 DI LEGNAGO
VIA GIANELLA N. 1
37045 LEGNAGO

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO
CIG.....

Il sottoscritto.....
Nato a il
In qualità di.....
e quindi di legale rappresentante della ditta.....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per l'attività oggetto del presente appalto ed attestando inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- • numero di iscrizione.....
- • data di iscrizione.....
- • durata della Impresa/data termine.....
- • forma giuridica.....

(indicare l'eventuale condizione in cui versa il concorrente tra quelle sottoindicate) di fare parte della categoria

- micro impresa
- piccola impresa
- media impresa

ai sensi dell'art. 13 della L. 180/2011, avendo organico inferiore a e fatturato/bilancio di €.....

b) che nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

c) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzi, non è stata

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Non è inoltre intervenuta nemmeno una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 18/2004/CE. Né le suddette disposizioni hanno riguardato i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara così elencati con nome, cognome, data di nascita e codice fiscale:

.....
.....
.....

Qualora invece i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, fossero incorsi in qualcuna delle suddette disposizioni penali, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (L'esclusione e il divieto di partecipazione all'appalto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

NB: Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini della suddetta lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (NB. riabilitazione, estinzione del reato e revoca della condanna solo con provvedimento dell'Autorità giudiziaria)

Relativamente alle cause di esclusione previste rispettivamente alle lett. b) e c) ed m-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, si rimanda alle dichiarazioni rese singolarmente dagli interessati (NB: ALLEGARLE)

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

NB: Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. **(indicare l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate competente, possibilmente con i numeri telefonici, p.e.c. fax ed e.mail)**

NB: Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

Ai sensi dell'art. 38 1-ter (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011), in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si chiede gentilmente di indicare indirizzi/sedi e numeri di matricola come segue:

"Il sottoscritto operatore economico dichiara di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- INPS: sede di....., via.....matricola n(nel caso di iscrizioni presso più sedi, vanno indicate tutte).

- INAIL sede di....., via.....matricola n

- CASSA EDILE sede di....., via.....matricola n(nel caso di iscrizioni presso più sedi, vanno indicate tutte).

- INARCASSA sede di....., via.....matricola n(nel caso di iscrizioni presso più sedi, vanno indicate tutte).

- ALTRA CASSA: (specificare quale).....matricola n

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti su indicati, indicarne i motivi.....

La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici"

NB: Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC.

l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68 (oppure che l'impresa ha meno di 15 dipendenti e quindi non è soggetta alla L. 68/1999) (Si chiede gentilmente di indicare l'indirizzo, il n. telefonico e fax del competente Centro per l'impiego Provinciale)

m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 comma 1 del D. Lgs n. 81/2008;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che soggetti di cui alla precedente lettera b), qualora vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (agevolazione attività di associazioni mafiose), non hanno omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (esclusione della responsabilità per chi ha commesso il fatto in stato di necessità e di legittima difesa). L'affermazione del primo periodo, non deve contrastare con quanto emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato **nell'anno antecedente** alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che non si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

NB: Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

NB: In caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari costituiti ai sensi dell'Art. 2602 c.c., la predetta dichiarazione deve essere effettuata da tutte le imprese associate.

(Località e data).....

TIMBRO E FIRMA

.....

N.B : A pena di esclusione, è necessario trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore

ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE CAPACITA' TECNICO/PROFESSIONALE
(da redigersi in carta libera)

SPETT.LE
AZIENDA U.L.S.S. 21 DI LEGNAGO
VIA GIANELLA N. 1
37045 LEGNAGO

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI IN
TRATTAMENTO DIALITICO**
CIG.....

Il sottoscritto.....
Nato a il
In qualità di.....
e quindi di legale rappresentante della ditta.....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000,

di aver prestato con buon esito, presso enti pubblici o privati, nel triennio 2011-2012-2013 servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (servizi di trasporto persone) per un importo complessivamente pari o superiore a € 500.000,00 I.V.A. esclusa con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, come segue:

ENTE PUBBLICO/PRIVATO	OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPORTO (iva esclusa)
			TOT.

NB: In caso di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) o Consorzi ordinari i suddetti fatturati devono essere posseduti con le seguenti percentuali: almeno il 60 % la mandataria e almeno il 20% le mandanti)

Letto confermato e sottoscritto.

(Località e data).....

TIMBRO E FIRMA

.....

N.B : A pena di esclusione, è necessario trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore

ALLEGATO D
OFFERTA ECONOMICA E DETTAGLIO VOCI DI COSTO
daredigersi in carta legale o resa legale

SPETT.LE
AZIENDA U.L.S.S. 21 DI LEGNAGO
VIA GIANELLA N. 1
37045 LEGNAGO

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI IN
TRATTAMENTO DIALITICO**
CIG.....

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di
e quindi di legale rappresentante della ditta
Consapevole che non verranno prese in considerazione le offerte che risulteranno pari o superiori ai
suddetti importi fissati come base d'asta al ribasso,

OFFRE

il seguente sconto del% (in cifre ed in lettere) sull'importo triennale fissato come base
d'asta al ribasso di € 511.200,00, oltre ad I.V.A. (pari ad € 170.400/annui), per il trasporto di 50
pazienti

Si specificano come segue i costi per la sicurezza:

- costi della sicurezza impiegati dalla Ditta concorrente per l'eliminazione dei rischi specifici
connessi all'esecuzione dell'appalto, compresi nel prezzo offerto, pari ad €.....
- I costi per l'eliminazione dei rischi interferenziali previsti dall'U.L.S.S. che sono aggiuntivi rispetto
al prezzo offerto e che non sono soggetti a ribasso sono pari a ZERO (art.14 del Capitolato)

DICHIARA

- che in caso di aggiudicazione aprirà una rimessa nella Provincia di Verona,
- di accettare senza riserve il contenuto del bando di gara e del capitolato speciale che si
intendono qui richiamati e integralmente accettati;
- di aver preso conoscenza di quanto occorre per una corretta ed esauriente formulazione
dell'offerta, che si ritiene valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per la
sua presentazione
- di essere a conoscenza che l'appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà
offerto lo sconto più alto
- di accettare le modalità di fatturazione e pagamento previste dall'art. 22 in caso di
aumento/diminuzione dei dializzati da trasportare
- allega all'offerta le giustificazioni relative alle voci di prezzo, (**Allegato E**)

Luogo e data.....

Firma leggibile

N.B. In caso di RTI e consorzi non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere firmata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del RTI/consorzio non ancora

costituito. allegando la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori.

Dichiara infine di accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. , le condizioni di cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale d'appalto: Art. 5 – Durata del contratto; Art. 6.– Obblighi della Ditta appaltatrice; Art. 10. – Copertura assicurativa; Art. 20 Contratto - Art. 22 – Fatturazione e pagamento; Art. 23 – Revisione prezzi; Art. 25 – Contestazioni e penalità; Art.27 – Risoluzione del contratto; Art. 29 – Foro giudiziario esclusivo.

Luogo e data.....

Firma leggibile

ALLEGATO: Dettaglio delle voci di costo

(NB: in caso di ATI o consorzi non ancora costituiti, la sottoscrizione deve essere effettuata da ogni legale Rappresentante)

ALLEGATO E
DETTAGLIO VOCI DI COSTO
ALLEGATO ALL' OFFERTA ECONOMICA
(da redigersi in carta libera)

APPALTO TRASPORTO DIALIZZATI	Incidenza percentuale sul Costo Unitario	COMMENTI
VOCI DI COSTO:		
TOTALE	100%	

L'offerta dovrà essere corredata dalle seguenti giustificazioni relative alle voci di costo, sulla base dell'incidenza percentuale relativamente a:

- ù costo della personale, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali
- ù ammortamento automezzi
- ù costo carburanti
- ù costi della sicurezza impiegati dalla Ditta concorrente per l'eliminazione dei rischi specifici connessi all'esecuzione dell'appalto (dovrà corrispondere all'importo specificato nell'offerta)
- ù spese generali
- ù utile di impresa
- ù altro....

(Località e data).....

Timbro e Firma

.....

(NB: in caso di ATI o consorzi non ancora costituiti, la sottoscrizione deve essere effettuata da ogni legale Rappresentante)